

LAVORO A TEMPO
I contratti collettivi
riducono gli intervalli
 ▶ pagina 23

Lavoro. Si diffondono gli accordi collettivi per ridurre il periodo che deve trascorrere tra un impiego e l'altro

Contratti a tempo con pause brevi

Dal turismo ai servizi di pulizia l'interruzione è limitata al minimo di legge

LE SCELTE

In molti comparti l'agevolazione è stata condizionata a particolari situazioni come le nuove attività
Giampiero Falasca

Una delle norme più controverse della legge Fornero è quella sul cosiddetto stop and go: la legge 92/2012 ha allungato a 60 giorni il periodo che deve passare tra un **contratto a termine** e l'altro stipulato dalla stessa impresa con lo stesso lavoratore (intervallo che sale a 90 giorni, se il contratto precedente durava più di 6 mesi).

Questa norma (che non si applica ai contratti stagionali) ha creato disagi notevoli alle imprese, che hanno dovuto fronteggiare un problema inatteso. La riforma, però, offre anche una parziale via di uscita: la possibilità di ridurre il periodo di stop and go, mediante la stipula di un accordo collettivo, fino a un periodo non inferiore a 20 giorni (oppure 30, nel caso in cui il contratto antecedente abbia superato i 6 mesi). I contratti collettivi, dopo un primo periodo di inerzia, a partire dall'autunno hanno iniziato a dare attuazione a questa facoltà, riducendo per alcuni settori il periodo di intervallo. Le tecniche utilizzate dalle parti sociali nei vari comparti sono diverse.

Per il settore del commercio, è stato stipulato il 19 dicembre 2012 da **Confcommercio**, **Filcams Cgil**, **Fisascat Cisl** e **Uilcom Uil**, un accordo che riduce per tutti i contratti a termine l'intervallo ai minimi previsti dalla legge (20 giorni, che salgono a 30 per i contratti ultra semestrali). L'intesa si applica a tutti i contratti, senza limiti di motivazione.

Una tecnica diversa viene utilizzata nell'accordo dei servizi di pulizia, siglato il 12 dicembre

2012, da **Fise**, **Unionservizi-Confapi**, **Legacoopservizi**, **Confcooperative**, **Agci-Servizi** con i sindacati di settore. L'intesa si applica ai contratti sottoscritti fino a tutto il 30 giugno 2013, e la riduzione dell'intervallo ha natura selettiva. La riduzione, infatti, è prevista solo in alcuni casi tra cui quando si verifica una delle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 9, lettera h) della legge 92/2012 (nuovi prodotti, start up, ecc.), per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per temporanei incrementi dell'attività disposti dalla committenza, per la copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività, per lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate.

Negli stessi giorni - il 18 dicembre 2012 - è stato siglato l'accordo per i poligrafici, dalla **Fieg** e **Associazione stampatori italiana** giornali insieme ai sindacati **Slc-Cgil**, **Fistel-Cisl** e **Uilcom-Uil**. L'intesa prevede la riduzione a 20 (contratti a termine fino a 6 mesi) o 30 giorni (contratti a termine oltre 6 mesi) per alcune causali predeterminate tra cui: campagne promozionali dirette allo sviluppo delle vendite o per sopperire alle esigenze della diffusione dei giornali in periodi di particolare espansione del mercato, situazioni imprevedibili o contingenti, sostituzione di posizioni vacanti per periodi non superiori a 3 mesi, sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale, aumento temporaneo di attività per esigenze particolari, ed altri casi assimilabili.

La stessa tecnica selettiva è prevista nell'accordo per il turismo del 22 novembre 2012. L'intesa riduce lo stop and go per i casi di assunzioni connesse a esigenze di carattere temporaneo, avvio di nuove attività per esigen-

ze organizzative, sostituzione o affiancamento di lavoratori, intensificazione di attività.

Infine, un altro settore che si è mosso, peraltro in anticipo rispetto agli altri, è quello degli alimentari. Anche qui è stata prevista la riduzione al minimo di legge (20 o 30 giorni). Abbastanza restrittivo pare, invece, l'accordo per le telecomunicazioni del 1° febbraio: la riduzione a 20 o 30 giorni è prevista solo per alcuni casi specifici (nuove commesse, lancio prodotti, ecc.) o per esigenze sostitutive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Gli accordi

01 | TURISMO

Questo settore ha deciso di ridurre l'intervallo a 20-30 giorni a fronte delle seguenti situazioni: assunzioni connesse a esigenze di carattere temporaneo; avvio di nuove attività per esigenze organizzative; sostituzione o affiancamento di lavoratori; intensificazione di attività

02 | POLIGRAFICI

Per questa categoria di lavoratori la riduzione può avvenire se ci sono: campagne promozionali dirette allo sviluppo delle vendite o per sopperire alle esigenze della diffusione dei giornali in periodi di particolare espansione del mercato; situazioni imprevedibili o contingenti, sostituzione di posizioni vacanti per non più di 3 mesi; sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi



di riqualificazione professionale; sostituzione di lavoratori assenti per congedo matrimoniale, servizio militare, aspettativa concessa per riconosciute necessità personali e familiari, per maternità, malattia, infortunio e ferie; aumento temporaneo di attività per esigenze particolari ed altri casi assimilabili

03 | SERVIZI DI PULIZIA

Start and go più breve per: lancio di nuovi prodotti, start up; sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; temporanei incrementi dell'attività disposti dalla committenza; copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività; lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; servizi nell'ambito di manifestazioni, fiere, eventi

04 | TELECOMUNICAZIONI

La riduzione a 20-30 giorni scatta nelle seguenti ipotesi: avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine; esecuzione di un'opera o di un servizio che abbiano carattere temporaneo; sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto

05 | COMMERCIO E ALIMENTARI

Si può ridurre lo stop and go sempre, senza particolari motivi